IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. XI - Novembre 1931

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** Atti del S. P. Pio XI. Breve che dichiara S. Roberto Bellarmino, Dottore della Chiesa, p. 321. - **S. C. dei Riti.** I. Benedizione della suppellettile alpinistica, p. 326. II. Variazioni nelle rubriche del Calendario, Breviario e Messale, p. 327. — **STUDI.** Le Suore esterne nei monasteri di clausura, p, 330. — **CONSULTAZIONI.** Su la proprietà delle reliquie sacre, p. 335. — **QUESTIONI.** I. Circa la tassabilità ecclesiastica delle distribuzioni, p. 338. II. Circa l'ascrizione a chiese recettizie, 342. — **QUESITI MINORI** (n. 58-76), p. 344. — **RECENSIONI**, p. 352.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si dichiara Dottore della Chiesa San Roberto Bellarmino, d. C. d. G., vescovo e cardinale. [« A. A. S. », XXIII, p. 433].

Breve. - PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Providentissimus Deus ab initiis Ecclesiae Christi ad recentiora usque tempora doctrina et sanctitate perinlustres continenter viros suscitavit, qui catholicae Fidei veritates tuerentur atque inlustrarent illataque christianis eisdem veritatibus ab haereticis damna opportune reficerent.

Quos inter omni procul dubio Sanctus Robertus Bellarminus, Romanae Ecclesiae Cardinalis, e Societate Iesu, recensendus est, qui iam ab ipsis suae sanctissimae mortis diebus « vir eximius, theologus insignis, strenuus Fidei catholicae defensor, haereticorum malleus » nuncupabatur, idemque « tam pius, prudens et humilis quam erga pauperes liberalis » renuntiatus est. Nil mirum quidem si, processibus canonicis tandem expletis, hisce Nostris temporibus, nec sine peculiari divinae Providentiae consilio, vir ipse ad altarium honores evectus sit. Litteris enim Nostris apostolicis, sub anulo Piscatoris, die XIII mensis Maii anno MDCCCCXXIII datis, Robertum Bellarminum *Beati* nomine exornavimus. Postea vero, annum quinquagesimum ab inito Nostro sacerdotio celebrantes, una cum Beatis Martyribus e Societate Iesu in borealis Americae regionibus pro Fide interfectis, et Beato Theophilo a Curte ex Ordine Minorum, in sacrosancta patriarchali Basilica Vaticana anno superiore, die Sanctorum Apostolorum Petri ac Pauli sollemnitati sacro, Beatum eundem Robertum in Sanctorum albo adscripsimus; idque iure meritoque, cum fulgidissima sane sit gloria ipse Sanctus tum catholici episcopatus, tum purpuratorum Patrum Senatus, tum denique inclitae Societatis Iesu, quae tantum virum genuit Ecclesiae atque alumnum diligentissime excoluit. Nam frugiferam eandem Societatem Sanctus Robertus ingressus, ita virtu-

tibus veri socii Iesu propriis exornatus est, ut sodalium suorum ornamentum et decus, incitamentum quoque atque exemplar plane videretur. Eodem in Ordine omnes quidem fere gradus ascendit tenuitque: in Politiano conlegio alumnus exstitit, dein in Societate novitius, scholasticus, religiosus, magister, sacer concionator, professor, moderator spiritualis, rector, praepositus provincialis: hisce omnibus muneribus functus iugiter in exemplum adducendus; eodemque pariter modo ecclesiastica sibi credita munera gessit, adeo ut in omnibus se praeberet praestantissimum: qua vir studiis deditus, qua scriptor, qua theologus et Consultor apud romanas Congregationes, qua pontificiis Legationibus addictus, qua Episcopus, qua denique Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, animi ingeniique integritate ac vi, morum sanctitate, summa officii sui cognitione se se ostendit ornatum. Adhuc vivus a Decessore Clemente PP. VIII, qui eum « invitum et frustra reluctantem » inter Romanae Ecclesiae Cardinales adscribere voluit, vehementer laudatur, quoniam tunc temporis « quoad doctrinam Ecclesia Dei parem non habebat ». Uberes vero huius singularis doctrinae fructus per totam vitam Sanctus Robertus usque ad senectutem rettulit. Licet iuvenis *Institutiones linguae hebraicae* paravit atque etiam librum *De scriptoribus ecclesiasticis*, quamvis tardius editum, valde erudite conscripsit. Postea ac per totum vitae curriculum in Sacris Scripturis excolendis impensissime laboravit, ita ut tum editioni LXX interpretum tum editioni *Vulgatae latinae* parandis, a Pontificibus ad id vocatus, cultiorem sedulioremque operam navaverit. Omnes sacri magisterii partes constantissime usque ad mortem exequutus est; quas etiam in familiarium, quae in totum fere orbem missae adhuc ingenti numero supersunt, epistularum commercio cumulatissime adimplevit. Impenso autem studio apostolicis Congregationibus auxilium suum praestitit, atque in gravissimis negotiis, etiam Ecclesiae Orientalis, pertractandis luculenta doctrinae prudentiaeque exhibuit testimonia. Quod uberius eadem documenta confirmant: quorum pleraque etsi inedita archivorum Congregationum pluteis delitescunt. Eadem *vota* – uti vocant – « ad quaestiones pertinent de Fide, de ritibus sacris, de intellegentia Scripturarum et de aliis id genus controversiis », in quibus continuo Sanctus Robertus versatus est. « Nobilissimum autem plane opus » atque arduum constituunt *Disputationes de controversiis christianae Fidei* adversus haereticos, tribus primum, quattuor dein tomis comprehensae, quas iussu generalis Praepositi Societatis Iesu Sanctus Robertus ab anno MDLXXXVI ad annum MDXCIII primum edidit. Diuturno quidem studiorum ac magisterii curriculo easdem Sanctus Bellarminus quodammodo paraverat cum antea Lovaniensi in Conlegio Societatis Iesu, audientibus quoque multis Universitatis alumnis ab anno MDLXX praelectiones in *Summam* S. Thomae per sexennium habuisset, easque post annum MDLXXVI

proxime elaboraverat cum, « Cathedra controversiarum » in Conlegio Romano denuo constituta, magisterium theologicum sibi a moderatoribus suis impositum hac Alma in Urbe gessisset, ad catholica dogmata propugnanda adversus errores, qui in pluribus Europae nationibus grassabantur. Hoc autem maximum Bellarminianum opus novas quidem aggressiones egregie refutavit, quas paulo ante induxerant Magdeburgenses suis, uti aiunt, *Centuriis*, quibus, praesertim historicis argumentis, patrumque et veterum scriptorum testimoniis speciose usi, Ecclesiam Romanam evertere tentaverant. Itaque Sanctus Robertus de suorum necessitate temporum provide conscius, toto animo Ignatianam regulam sibi servare proposuit: « doctrinam sacram plurimi faciendi tum eam, quae positiva dici solet, tum quae scholastica ». Hanc vero legiferi patris sui Ignatii normam reapse Bellarminus continenter secutus est ac praesertim de controversiis Fidei adversus omnes heraeticos disputans; adeo ut non immerito, in hac maxime controversiarum materia, ipsemet utriusque coniungendae felici connubio theologiae positivae, quam vocant, et scholasticae veluti dux habendus et in clarissimum exemplum adducendus sit. At in hoc sibi proposito attingendo aptae animi ingeniique dotes eidem non defuerunt. Iam inde enim a iuvenili aetate videbatur ingenio praeditus acerrimo, animi alacritate ad studia singulari, tantaque celeritate mentis ac vi memoriae ad prodigium ornatus, ut quae semel vel perlegisset vel audisset, ea omnia et promptissime arriperet et firmissime retineret. Huc accedit quod Sanctus ipse facili eloquio ac nitido natura loquebatur scribebatque libros suos, ab inutilibus vero rerum adiunctis alienus et a floribus litterarum sui temporis propriis – quamvis egregie litteris politioribus iam excultus et musice, poësi omnique humanitate in adulescentia sua imbutus – perlucido stylo ac simplici utebatur, « ingenio denique versatilis ad sublimem erat scholasticam speculationem aeque aptus atque ad historicam et philologicam indagationem, quae tantopere erat necessaria ea ipsa aetate, qua se e positivae theologiae dominio principalia sua argumenta desumere reformatores audacius affirmabant ». Nil mirum igitur si Bellarminianae « Disputationes de controversiis Christianae Fidei », statim ac Alma in Urbe, Gregoriana in studiorum Universitate, lectae fuere, maximam sui exspectationem, quam fecerant, abunde superarunt: prelo autem impressae etiam etiam atque editae in publicum fuerunt, ab omnibus continenter desideratae ac valde expetitae; si earundem auctor tanquam *Magister controversiarum* non modo temporibus suis sed ad nostra usque tempora a plurimis catholicis theologis habitus est. At praeter celeberrimas « Disputationes » easdem, quae tamen fere totam rem theologicam ingenti mole complectuntur, eandemque ad defensionem et demonstrationem noni et decimi articuli e Symbolo *unam sanctam Ecclesiam*, *Sanctorum Communionem*,

remissionem peccatorum eximie revocant; multa alia, mole tamen prout res postulabant dissimili, scripsit, laboresque sane multos pro Fide provehenda ac iuribus Ecclesiae tuendis sustinuit. Eximia autem laus est Sancti Roberti, quod iura privilegiaque Summo Pontifici divinitus conlata, atque ea etiam quae nondum ab omnibus Ecclesiae filiis tunc temporis erant agnita, uti infallibile Pontificis e cathedra loquentis magisterium, et invicte probavit et eruditissime contra adversarios tuitus est. Talis propterea ad nostra usque tempora apparuit Romani Pontificis auctoritatis defensor, ut scriptis eiusdem sententiisque Patres etiam Concilii Vaticani quam maxime uterentur. Nec silentio praetereunda sunt eius sacrae conciones atque opera catechetica vel praesertim *Catechismus* ille, « quem saeculorum usus et plurimorum Episcoporum doctorumque Ecclesiae iudicium comprobavit ». Eodem profecto Catechismo, Clementis PP. VIII iussu composito, insignis sanctus theologus ad christianae plebis ac praesertim parvulorum usum catholicam veritatem plano stylo, ita nitide, exacte atque ex ordine exposuit, ut tria fere per saecula in multis Europae et orbis regionibus christianae doctrinae pabulum fideli populo fructuosissime ipse praebuerit. In *Psalmorum* vero libro explicando scientiam cum pietate coniunxit. Scriptis denique suis asceticis ubique celebratis Sanctum Robertum securissimum plurimorum ducem ad culmen perfectionis christianae factum esse satis constat. Sive enim *ad Episcopum Theanensem nepotem suum admonitione*, quae ad apostolicam atque ecclesiasticam vitam pertinent docuisse, sive *Exhortationibus domesticis* sodales suos ad virtutes omnes inflammasse, sive *boni regiminis* praecepta tradidisse principibus christianis et quae eorumdem officii propria sunt, sive denique christifidelium pietatem excitasse et devotionem brevibus illis at sucosis opusculis e Sacris Scripturis, e Sanctorum Patrum theologorum doctrinis et ex annalibus Ecclesiae gestisque Sanctorum depromptis, Sanctum Robertum conspicimus asceticum magisterium sollerti studio atque efficaciter factitasse. Praeclara igitur, quae reliquit, ingenii sui monumenta facile ostendunt nullum fere fuisse ecclesiasticarum disciplinarum genus, quod Sanctus ipse fructuose non excoluerit. Sicut *lucerna super candelabrum* posita *ut luceat omnibus qui in domo sunt*, catholicos atque ab unitate Ecclesiae aberrantes verbo et opere illuminavit; sicut stella in firmamento caeli « magnificis radiis scientiae suae tam latae quam excelsae, praestantisque ingenii sui ac perlucidi splendore » veritatem quam super omnia coluit, omnibus bonae voluntatis hominibus patefecit; primus non modo sui sed posteri etiam temporis apologeta strenua dogmatum catholicorum defensione, quam suscepit, ad memoriam atque admirationem se se commendavit eorum omnium, qui Ecclesiam Christi veraci amore prosequuntur. Tali propterea Bellarminus ad hanc usque aetatem apud clarissimos quotquot floruere viros

et ecclesiasticos praesertim scriptores auctoritate valuit, ut iam ab eis tanquam Ecclesiae doctor habitus sit ac reverenter invocatus. Hac de re heic Nobis sufficiat Sanctos viros memorare qui ob eminentem doctrinam cum sanctitate heroica coniunctam Doctores Ecclesiae universalis iam declarati sunt; loquimur praesertim de Sancto Petro Canisio, de Sancto Francisco Salesio, de Sancto Alphonso Maria de Ligorio. Sed alii quoque Sancti, Beati, Venerabiles, Dei Servi exstiterunt, quorum peculiaris erga Bellarminianam doctrinam ac scientiam existimatio certis documentis constat. Nil mirum itaque si flagrantissimo complures teneantur desiderio sanctum Robertum universalis Ecclesiae Doctorem revera salutandi; idque non ii solum, qui eandem cum ipso communem habent vivendi rationem illa in ipsa Iesu Societate, quae iugiter de re catholica provehenda tuendaque est ubique optime merita, sed ex omnibus ecclesiasticae hierarchiae gradibus clarissimi viri exoptant atque expetunt. Nam huiusmodi votis tum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales tum Archiepiscopi atque Episcopi ex universo orbe fere omnes, nec non sive e religiosorum coetibus Praelati, sive e catholicis studiorum Universitatibus moderatores, sive denique quam plurimi alii conspicui viri suffragantur. Quare Nobis peropportunum visum est tam magni momenti rem pro voto ac sedulo studio Sacrae pro Ritibus tuendis Romanae Congregationi committere; quae speciali mandato Nostro eminentissimos ac reverendissimos viros Alexium Henricum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Lépicier, titulo Sanctae Susannae, ac Franciscum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ehrle, Diaconum Sancti Caesarei in Palatio, ad rem examinandam deputavit. Exquisitis itaque atque obtentis eorundem Cardinalium separatis suffragiis atque etiam praelo impressis, illud tantum supererat ut Sacrorum Rituum Congregationi praepositi rogarentur an, consideratis omnibus, quae in Ecclesiae universalis Doctore requiri solent, procedi posse censerent ad Sanctum Robertum Bellarminum Ecclesiae universalis Doctorem declarandum. In conventu vero ordinario die IV mensis Augusti proxime elapsi, in aedibus Vaticanis habito Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Sacrorum Rituum Congregationi praepositi, a dilecto filio Nostro, Causae Relatore, Caietano S. R. E. Cardinali Bisleti, titulo Sanctae Agathae Gothorum, debita rerum relatione facta, sententiam affirmativam unanimi consensu dixerunt. Quae cum ita sint, audito quoque de hisce omnibus die VI mensis Augusti huius anni dilecto filio Sanctae Fidei Promotore generali, Nos, tot ac tantorum suffragatorum votis undique allatis ad Nos ultro libenterque concedentes, praesentium Litterarum tenore, certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Sanctum Robertum Bellarminum Episcopum Confessorem *Ecclesiae Universalis Doctorem* constituimus, declaramus; statuimusque propterea

ut Missa atque Officium sub ritu duplici minori, quae eiusdem Sancti festivitati die XIII Maii quotannis assignata sunt, ex nunc ad universam Ecclesiam auctoritate Nostra extendantur (1). Non obstantibus constitutionibus atque ordinationibus Apostolicis ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere: suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; sicque rite iudicandum esse ac definiendum irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XVII mensis Septembris, an. MDCCCCXXXI, Pontificatus Nostri decimo.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione dei Riti.

Si approva una formula di benedizione per gli strumenti di alpinismo. [« A. A. S. », XXIII, p. 446].

Benedictio instrumentorum ad montes conscendendos – ℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini. ℟. Qui fecit caelum et terram. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. – Benedic, quaesumus, Domine, hos funes, baculos, rastros, aliaque hic praesentia instrumenta; ut quicumque iis usi fuerint, inter ardua et montis abrupta, inter glacies, nives et tempestates, ab omni casu et periculo praeserventur, ad culmina feliciter ascendant, et ad suos incolumes revertantur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Oremus. – Protege, Domine, intercedente Beato Bernardo, quem Alpium incolis et viatoribus Patronum dedisti, hos famulos tuos: ipsisque concede, ut dum haec conscendunt culmina, ad montem qui Christus est valeant pervenire. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Et aspergantur aqua benedicta.

N. B. – Si noti il cambiamento del giorno della festa: nella bolla di canonizzazione fu infatti assegnato il giorno della morte, 17 settembre: ora invece si ritorna al 13 maggio, come era già nel proprio della Compagnia di Gesù.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI descriptam formulam benedictionis instrumentorum ad montes conscendendos adprobare dignatus est, eamque Ritualis Romani proximae futurae editioni inseri mandavit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14 Octobris 1931.

C. Card. Laurenti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

A. Carinci, *Secretarius.*

II.

Variazioni da indursi nelle Rubriche del Calendario, Breviario e Messale Romano [« A. A. S. », XXIII, p. 447].

I. In Kalendario. – In Kalendario, ad calcem mensis Maii, supprimatur: « Feria VI post Octavam.... Duplex I classis ».

II. In Breviario Romano. – In additamentis et variationibus Tit. III *De Octavis*, n. 2, post verba « Octava Ascensionis », addatur « atque Sacratissimi Cordis Iesu ».

In tit. VI, *De concurrentia Festorum*, n. 4, expungantur verba « Attamen in die Octava... Sacratissimi Cordis Iesu ».

In tit. VII, *De Commemorationibus*, n. 5, post verba « de die infra Octavam Nativitatis Domini vel Ascensionis » addatur « vel Sacratissimi Cordis Iesu ».

Feriae privilegiatae ita enuentientur:

« Feria quarta Cinerum »

« Feriae omnes Maioris Hebdomadae ».

Inter duplicia I classis primaria post Festum Sanctissimi Corporis Christi, addatur « Festum Sacratissimi Cordis Iesu ».

Expungatur « Duplex I classis secundarium.... »

Post festa feriata:

« Festum feriatis aequiparatum ».

« Festum Ss.mi Cordis Iesu ».

Octavae III ordinis ita enuntientur:

« Octava Nativitatis Domini ».

« Octava Ascensionis Domini ».

« Octava Sacratissimi Cordis Iesu ».

In tabella occurrentiae loco « 0 », quod legitur in interferentia Vigiliae cum die infra Octavam III ordinis, ponatur « 4 ».

Inter notanda in praecedentes tabellas n. 13, expungantur verba « et tunc in II Vesperis... sine ulla Commemoratione ».

In ordinario divini Officii, quoties in rubricis legitur « ac Ss.mi. Corporis Christi », dicatur « Ss.mi Corporis Christi ac Sacratissimi Cordis Iesu ».

Ibidem, in rubrica ante Lectionem brevem *Dominus autem dirigat*, loco verborum « a Feria VI post Octavam Sanctissimi Corporis Christi », dicatur « a Dominica IV post Pentecosten ».

In Psalterio Breviarii Romani, quoties in Rubricis legitur « in Dominica III et reliquis post Pentecosten », dicatur « in Dominica IV et reliquis post Pentecosten ».

Ibidem, quoties in Rubricis legitur « ac Sanctissimi Corporis Christi » dicatur « Sanctissimi Corporis Christi ac Sacratissimi Cordis Iesu ».

Rubrica ante Feriam II Maioris Hebdomadae ita emendetur: « Omnes Feriae huius Hebdomadae sunt maiores privilegiatae ».

Rubrica in Feria II infra Hebdomadam I post Octavam Pentecostes sic reformetur: « Responsoria... ponuntur cum suis Lectionibus in Feria III aut IV, si hae Lectiones in alterutra resumendae sunt iuxta Rubricas; secus omittantur ».

In die Octava Sanctissimi Corporis Christi, expuncta veteri rubrica, ponantur Lectiones sequentis Feriae VI cum Responsoriis de Octava. In fine addatur: « Vesperae de sequenti ».

In Feria VI post Octavam Corporis Christi ponatur novum Officium Sacratissimi Cordis Iesu cum tota Octava. Post die Octavam addatur addatur rubrica: « Ad Vesperas, nisi sequenti die persolvendum sit Officium de Festo novem Lectionum aut de qualibet Octava vel Vigilia, fit Commemoratio de Sancta Maria, et de ea dicitur Officium in Sabbato sequenti. Quod item servatur... » (ut antea legebatur sub feria VI post Octavam Corporis Christi). Rubrica posita ad Vesperas Sabbati post Dominicam II post Pentecosten, omittatur, et ponatur ad Vesperas Sabbati sequentis cum oratione *Da nobis*. Rubrica quae invenitur in Dominica III ponatur in Dominica IV.

In Rubrica posita sub Feria V Hebdomadae IV Octobris, loco verborum « sumuntur Lectiones Dominicae V et Feriae II et III eiusdem Hebdomadae » dicatur, « sumuntur Lectiones Feriae II et III et IV Hebdomadae V Octobris ».

Sub Dominica V Octobris substituatur haec rubrica: « In Dominica occurrente a die 25 ad diem 31 Octobris inclusive, recolitur Festum Domini Nostri Iesu Christi Regis, ut in Proprio Sanctorum notatur ».

Lectiones II Nocturni de eadem Dominica supprimantur. Lectiones autem I Nocturni de hac Dominica ponantur in Feria II, Lectiones Feriae II in Feria III, Lectiones Feriae III in Feria IV, suppressis veteribus Lectionibus Feriae IV.

Ante Lectiones Feriae II ponatur Rubrica: « Lectiones huic Feriae

et duabus sequentibus Feriis assignatae, si suis diebus dici nequeant, ponuntur » (ut antea legebatur sub Dominica V Octobris).

III. In Missali Romano. – In novis rubricis, titulo V, *De Commemorationibus*, n. 1, ad calcem addatur: « De Festis autem Domini in quavis Dominica minore vel in Vigilia Epiphaniae occurrentibus fit Commemoratio etiam in Missis cantatis vel conventualibus Duplicium I classis, si facta fuerit in Officio ».

In eodem titulo V, n. 3, loco verborum « de Dominica quavis, de Feria maiori », dicatur « de Dominica quavis, etiam anticipata, et, ante Commemorationem Dominicae minoris vel Vigiliae Epiphaniae, de quolibet Festo Domini occurrente, de Feria maiori ».

In titulo VI, *De Orationibus*, n. 4, ad calcem, loco verborum « Festo Ss.mae Trinitatis et Festo Ss.mi Corporis Christi », dicatur « atque in Festis Ss.mae Trinitatis, Ss.mi Corporis Christi, Sacratissimi Cordis Iesu et Domini Nostri Iesu Christi Regis ».

In titulo VIII, *De Praefatione*, n. 1, loco verborum « item pro Dominica infra Octavam Corporis Christi » dicatur, « item pro Dominica infra Octavam tam Corporis Christi quam Cordis Iesu ».

Ibidem, loco verborum « si Commemoratio Octavae Corporis Christi sit omittenda, in Dominica II post Pentecosten, » dicatur « si Commemoratio Octavae Corporis Christi vel Cordis Iesu sit omittenda, in Dominica II et III post Pentecosten ».

In titulo X, *De colore paramentorum*, n. 1, loco verborum « praeter Missam de Dominica infra Octavam Corporis Christi », dicatur « praeter Missam de Dominica infra Octavam tam Corporis Christi quam Cordis Iesu ».

Sub Feria IV Cinerum, in rubrica posita ante Antiphonam *Immutemur habitu*, loco verborum « genibus flexis coram Altari », dicatur « ad Altare conversus ».

In rubrica posita ante Praefationem de Sancta Cruce, n. 1, expungantur verba « de Sacratissimo Corde Iesu ».

Post Praefationem de Ascensione Domini ponatur praefatio de Sacratissimo Corde Iesu.

In rubrica posita ante Praefationem de Sanctissima Trinitate, loco verborum « exclusa pariter Missa Dominicae II post Pentecosten... de Nativitate Domini », dicatur « exclusa pariter Missa Dominicae II et III post Pentecosten, in qua, si omittenda non sit Commemoratio Octavae Sanctissimi Corporis Christi vel Sacratissimi Cordis Iesu, sumitur Praefatio de respectiva Octava ».

Ante Dominicam II post Pentecosten ponatur nova Missa Sacratissimi Cordis Iesu.

In Missa Dominicae infra Octavam Sacratissimi Cordis Iesu, tertiae post Pentecosten, post primam Orationem addatur: « Et fit Commemoratio Octavae Sacratissimi Cordis Iesu ». Post Secretam autem addatur: « Praefatio de Sacratissimo Corde Iesu, ratione Octavae; sed, si Commemoratio Octavae sit omittenda, dicitur Praefatio de Ss.ma Trinitate, iuxta Rubricas ».

In Missa de Festo Eucharistici Cordis Iesu, quae est in Appendice Missalis, post Secretam ponatur Rubrica: « Praefatio de Sacratissimo Corde Iesu ».

Urbis et Orbis. – Aucto a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI ritu festo Sacratissimi Cordis Iesu, additaque Octava privilegiata tertii ordinis, necessario huic novae sollemnitati aptandae erant Rubricae Breviarii et Missalis Romani. Quare, re mature perpensa, auditoque specialis Commissionis voto, Sacra Rituum Congregatio vigore facultatum sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributarum, suprascriptas variationes adprobavit, illasque in futuris editionibus Breviarii et Missalis Romani inserendas mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 1 Novembris 1931.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus*.

L. ✠ S. A. Carinci, *Secretarius*.

STUDI

Le « Suore-esterne » nei monasteri di clausura.

Una semplice nota a piè di pagina negli « Acta Apostolicae Sedis » del 1 settembre, pag. 380, avvertiva che il Santo Padre nell'Udienza del 24 giugno 1929 aveva approvato le Costituzioni o Statuti per le Suore esterne di monasteri di clausura di qualsiasi Ordine, si chiamassero *Tourières* o altrimenti e che gli esemplari relativi erano già pronti presso la Libreria Vaticana e messi in commercio.

Forse questo modo di annunziare la cosa non fa comprendere adeguatamente la sua importanza. Trattasi invero di un rilevante istituto giuridico, fin qui appena regolato da consuetudini particolari, che viene ora canonicamente sistemato.

La sua origine logica deriva dal concetto stesso della clausura papale: questa infatti proibisce affatto alle monache di monasteri di clausura l'uscita *extra saepta*, e in casi più rigorosi vieta che le monache possano essere vedute, anche al parlatorio: si può soltanto ascoltarle e parlare con loro: se qualche

oggetto deve darsi loro o riceversi, v'è nel parlatorio, o alla porta un congegno detto *ruota* che permette di farlo senza possibilità di sguardo o di contatto. Pertanto per le loro strette necessità, tutto quello che debbono procurarsi dall'esterno, lo procurano per mezzo di persone estranee addette al servizio delle loro commissioni, persone dette comunemente *fattori* o *fattoresse* che hanno la loro abitazione fuori della clausura ben s'intende, ma in tale vicinanza da potere accorrere alla prima chiamata per ricevere gli ordini di commissioni straordinarie, mentre alle commissioni quotidiane provvedono spontaneamente.

Ma questo, ben s'intende, è uno strettissimo *minimum necessarium*, che provvede alle più rigorose e indispensabili necessità del monastero: e non è, come non occorre nè conviene dover molto insistervi, scevro di inconvenienti e pericoli: se nasce un dissapore fra le monache e il *fattore* o la *fattoressa*, le povere monache diventano delle vittime; e l'esperienza ne sa dire qualche cosa.

Più ancora: con questo rimedio non si provvede affatto alla azione e alle opere spirituali, che dal monastero possono e debbono promanare a bene del pubblico; per citare un solo punto il più comune e urgente, pensiamo alla chiesa *pubblica* annessa al monastero, ma fuori della clausura; e inoltre gli Ordini anche claustrali hanno e possono avere missioni particolari, per esempio di insegnamento, cui non sempre si può accudire con l'obbligare, per esempio, le educande a condividere l'onere della clausura. Si comprende dunque bene la necessità che al monastero di clausura, servano alcune religiose fuori della clausura: che quindi non possono essere come le monache di voti solenni, e pertanto, finora, non potevano esser considerate come facienti parte della stessa comunità. In realtà in Italia si trovano spesso, dopo la soppressione delle corporazioni monastiche, nello stesso edificio – almeno nella stessa *insula* – due conventi, un monastero di voti solenni, ove vivono le monache claustrali dopo la soppressione, e un convento di suore di voti semplici; ma sono entità perfettamente distinte, e se le suore prestano qualche servizio alle monache, non hanno con esse a vedere, quanto a regole e costituzioni. L'une appartengono all'Ordine, per esempio delle Cisterciensi, le altre sono della Congregazione, per esempio delle Oblate del Sacro Cuore: vi è tra loro un semplice rapporto di buon vicinato; ed è chiaro che non v'è da provvedere in loro riguardo, avendo ciascuna una fisonomia giuridica del tutto speciale, e pienamente sistemata.

L'origine storica delle *Suore esterne* propriamente dette, appartenenti bensì al *medesimo Ordine*, ma con grande diversità di costituzioni e di professione, si deve, se non erriamo, a san Francesco di Sales, il quale nell'istituire l'Ordine della Visitazione, con la missione precipua della carità operosa verso il prossimo, a imitazione della Vergine verso santa Elisabetta, ma volendolo di vere monache, con voti solenni, e con obbligo stretto di clausura, provvide alla loro missione con piccoli gruppi di *Sœurs Tourières* annessi a ciascun monastero, ma senza clausura, e con voti soltanto privati e temporanei, come semplici oblate, non professe, che però recavano lo stesso titolo di appartenenti all'Ordine della Visitazione (1). La sua iniziativa non trovò

(1) Cf. F. Chapon, *Conférences spirituelles*, II, pp. 289 ss.

dapprincipio molto seguito. San Vincenzo de' Paoli però l'ammirò tanto, che dell'accessorio fece il principale, nell'istituire le sue *abeilles*, le Figlie della Carità, come altrettante *Sœurs Tourières:* e a poco a poco queste comunità di religiose e religiosi senza voti si moltiplicarono, senza dire però più alcuna relazione con altro Ordine monastico. Ai nostri tempi la necessità sempre più grande di apostolato sociale, ha spinto molte comunità monastiche femminili a riprendere direttamente l'iniziativa di San Francesco di Sales: e le oblate o *desservantes* annesse ai monasteri si sono moltiplicate.

Ma appunto perciò v'era necessità di dar loro una sistemazione canonica, che determinasse meglio il carattere di *vere religiose*, di cui per lo più erano prive, considerandosi in genere come *piae mulieres*, e in conseguenza regolasse il loro sorgere, fin qui più o meno sporadico e spontaneo, e il loro sussistere, dando loro una regola e degli statuti che stabilissero la loro relazione con le monache e la loro opera esteriore.

Dalle provvide e illuminate cure che a tale necessità ha dedicato la Sacra Congregazione dei Religiosi, è derivato così un vero novello istituto canonico, che partecipa sapientemente della duplice condizione di monache e di suore, quasi cumulandone esteriormente i vantaggi, e formando un *quid medium* tra l'uno e l'altro, che può ben ragionevolmente allettare in guisa nuova aspiranti alla vita religiosa, favorendo insieme le vocazioni, l'incremento degli Ordini monastici e la loro opera sociale d'apostolato. Sono le *Sorores externae.*

Giova anzi sotto trascrivere l'atto costitutivo di questo nuovo istituto:

« Conditio plurimorum monasteriorum Monialium, quae defectu laborabant personarum saecularium ad negotia externa obeunda, necessarium fecit ut, *annuente in singulis casibus Sede Apostolica*, ipsarum rerum externarum expeditio quibusdam Sororibus, quae « externae » vocantur, non raro committeretur.

« Huiusmodi porro Sorores eamdem Regulam profitentur et unam eamdemque religiosam familiam constituunt cum monialibus internis, atque eidem antistitae obediunt; attamen vota tantum simplicia emittunt, primum quidem temporaria, postea vero perpetua; et non ita severe et stricte, sicut moniales internae, clausuram observant, eo quod ipsis ad explenda externa negotia etiam extra septa domus eis destinatae exeundum est.

« Iamvero, ad hoc ut talis institutio, ubi necessaria est, absque spirituali ipsarum Sororum detrimento, magis ac magis firma evadat, opportunum visum est ut unicus Statutorum textus ederetur, ab iisdem externis Sororibus servandus. Quam, ob rem haec Sacra Congregatio Religiosorum Sodalium Negotiis praeposita, specialia Statuta ex officio redigenda curavit, atque re mature perpensa, censuit ut ea ad religiosae vitae formam servarentur a praefatis Sororibus, quae, ex speciali indulto Sanctae Sedis, servitio externo monasteriorum Monialium iam nunc addictae sunt vel in posterum addicentur.

« Porro Sanctissimus Dominus Noster divina Providentia Pius Pp. XI, in Audientia die 24 Iunii 1929 Exc.mo P. D.no Secretario Sacrae Congregationis de Religiosis concessa, praefata Statuta, ut continentur in hoc exemplari, cuius autographum in Tabulario eiusdem Sacrae Congregationis

asservatur, benigne adprobare et confirmare dignatus est, prout vi huius Decreti eadem adprobantur atque confirmantur: salvo iure Ordinariorum adprobandi minutiores dispositiones de ratione vitae, iuxta monasteriorum consuetudines, ipsis Sororibus externis propriae, dummodo tamen Sacris Canonibus aut praesentibus Statutis minime opponantur.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 16 Iulii, in festo Commemorationis B. M. V. de Monte Carmelo, anno 1931.

Fr. Alexius Henricus M. Card. Lépicier, O. S. M.
Praefectus.

L. ✠ S. Vinc. La Puma, *Secretarius.*

Osserviamo anzitutto che tali « Sorores externae » non possono più aversi senza l'indulto pontificio: trattasi infatti non di avere delle *fattoresse*, ma delle vere religiose, del proprio Ordine e della propria Regola, ma di professione diversa e senza clausura: è dunque una nuova istituzione religiosa, per quanto sussidiaria, che va autorizzata in modo speciale dalla Santa Sede.

Ciò si conferma da quanto è detto appresso, che, a differenza di quel che si riteneva e praticava fin qui, le dette « Sorores externae » d'ora in poi costituiscono « unam eamdemque religiosam familiam cum monialibus internis » il che, attesa la differenza gravissima nei voti e nell'obbligo di clausura, solo la Santa Sede può concedere: e infatti lo concede nel modo più ampio, stabilendosi, nel n. 4 degli Statuti che « Quali membri della stessa Comunità alla quale servono, le Suore esterne sono partecipi degli stessi beni spirituali che le monache, godono delle indulgenze e di tutti i privilegi, di cui sono capaci ». Vi corrisponde però, e n'è la base e il fondamento, l'obbligo di osservare la stessa *Regola* del monastero in quanto non è mitigata dai presenti loro Statuti; cfr. n. 5. « S'adoprino le Suore di imbeversi pienamente del medesimo speciale spirito dell'Ordine, ne professino la Regola che gli è propria e la osservino esattamente in tutto quello in cui gli Statuti non dispongono altrimenti ».

Intanto al loro fine generale, comune alle monache, della propria santificazione mediante la osservanza esatta dei tre voti *semplici* e della Regola del monastero e dei presenti Statuti, si aggiunge il loro fine specifico « di servire al loro monastero e alla chiesa annessa in tutte le esterne necessità e funzioni in quanto sia loro lecito e conveniente; non però nei servizi *interni* del monastero, se non quando in casi eccezionali, e pel tempo più breve possibile, sia ivi necessaria l'opera loro, impetrando prima la licenza almeno abituale dall'Ordinario del luogo ». Infatti pei servizi interni vi sono le *converse*, che hanno voti solenni, e negli Ordini più austeri, per esempio nelle Clarisse, le stesse coriste fanno anche da converse. L'opera delle suore esterne ivi ben raramente può esser necessaria, e non corrisponde al loro fine speciale. Intanto si vede già come queste suore hanno, si può dire, la stessa

condizione canonica delle monache in quanto non è modificata dalla necessità di vivere fuori della clausura claustrale.

Invero il noviziato delle Suore esterne deve farsi entro il monastero, in clausura, insieme con le converse e col loro abito (che portano anche fuori del noviziato, con quelle modificazioni che richieda la loro qualità di esterne), sebbene non valga per professare come interne, neppure come converse. Per Superiora hanno la stessa che le monache, la quale deve istruirle in comune almeno due volte al mese alla grata, e in questa occasione si farà il capitolo delle colpe, anche per esse; nel resto hanno una di loro per « Direttrice » che deve riferire *prudenter* alla Superiora. Spetta naturalmente a questa, non alla Direttrice, di ammettere postulanti, riceverle al noviziato, ai voti annui e perpetui: all'Ordinario non compete approvare l'ammissione, ma solo l'esplorazione di volontà. Il postulato deve essere di un anno intero, durante il quale tempo non debbono uscire di casa che per ineluttabile necessità e accompagnate. Il noviziato, che non può iniziarsi se non compiuto il 19° anno di età, deve durare due anni, di cui il primo è il canonico (1), in stretta clausura (dove potranno compiere quegli uffici delle converse che non impediscano gli esercizi del noviziato); il secondo invece si fa nella casa esterna ma ricevendo le istruzioni e facendo la « colpa » alla Maestra interna: gli ultimi due mesi prima della professione devono rientrare nel noviziato interno. Può la novizia fare la professione in *articulo mortis*, ma al solo effetto delle indulgenze e spirituale consolazione: ritornando in salute è come se nulla avesse professato. Per sei anni fanno la professione dei voti annuale, dopo di che si passa alla perpetua: tutte (meno la prima annua che chiude il noviziato) « ad crates chori monialium ». Anche professe di voti perpetui « numquam ius acquirunt vocis activae nec passivae ad quaelibet officia sive interna sive externa monasterii »: secondo la loro condizione restano sempre « umili inservienti ». Non si richiede per esse alcuna *dote*, ma solo il corredo: gli effetti dei voti sono i consueti dei voti semplici: gli Statuti ne dànno una succinta ma pregevole spiegazione (nn. 57–71), che si consulterà con profitto anche in altri casi, ben distinguendovisi quello che spetta al voto, e quello che riguarda la virtù professata nel voto. Così pure sono esemplari le disposizioni del c. V circa la confessione e Comunione, del c. VI circa gli esercizi di pietà, del c. 7 circa la vita comune, le astinenze, il silenzio, l'uscita di casa, la carità mutua; il c. 8° riguarda le suore inferme e defunte, ed è notevole l'articolo 107, che le suore esterne assai gravemente malate, e le decrepite, debbono curarsi entro la clausura con le interne; il c. IX riguarda l'uscita di religione: si noti il n. 113 che vieta alle Suore esterne di passare ad altro monastero anche del medesimo Ordine (e quindi di diventare monache interne) senza l'indulto pontificio. Il c. 10 su l'obbligo dei presenti Statuti, non ha la solita formola che gli Statuti e le Costituzioni per se non obbligano sotto peccato, ma molto più religiosamente dichiara: « Quelle cose che in

(1) A questo proposito notiamo una *dichiarazione* che vale, *crediamo*, per ogni caso di noviziato « *Dies vestitionis* in anno canonico novitiatus ne computetur ». La dizione del can. 553 era ambigua e non sembrava doversi intendere così.

questi Statuti sono tolte *dal Codice di diritto canonico* e dalle altre leggi della Chiesa legano la coscienza delle Suore in guisa tale da non potersi violare senza grave colpa » – e ciò è importante, per confermare anche generalmente l'obbligazione morale che inducono le prescrizioni del Codice. « Le altre prescrizioni degli Statuti non obbligano a colpa, ma solo alla pena imposta: a meno che non vi sia il disprezzo, e non si tratti di cose che toccano in qualche modo i voti emessi o il diritto naturale e divino ».

E basti questo rapido cenno per richiamare l'attenzione su questo umile, ma importantissimo opuscolo, che ci pone sott'occhio nel nuovo istituto del diritto religioso, una delle prove più delicate della materna sollecitudine della Chiesa per quella eletta porzione ch'essa considera come pupilla degli occhi suoi.

CONSULTAZIONI

Su la proprietà di una reliquia e suo reliquiario.

Il canonico A. B. della cattedrale di Z., studiosissimo delle memorie locali, avendo conosciuto dai suoi studi che il corpo del santo N., suo concittadino dieci secoli fa, si venerava ora nella non lontana diocesi di S., insistè presso il suo vescovo perchè procurasse di ottenerne una insigne reeliquia per la propria cattedrale, dal vescovo di S. Questi consentì di cederla, facendo però notare che di ossa integre non restava che il cranio tutto il resto essendo in frantumi: avrebbe ceduto una buona parte di questi frantumi, sì da rappresentare, almeno per quantità, una insigne reliquia. Il vescovo di Z., si recò personalmente, col canonico A. B. e un altro in S., per rilevare la reliquia concessa; ma per la fortuita assenza del vescovo di S. non potè ottenerla; però in altra occasione essendosi recato il canonico A. B. a predicare in S., ebbe egli stesso da quel vescovo in consegna la reliquia. Per meglio custodirla ordinò che si cesellasse un magnifico reliquario in bronzo dorato, argento e pietre preziose, a foggia di braccio, ed ebbe all'uopo e in contributo insigni doni da molti privati e dal Capitolo.

Mentre si lavorava l'opera d'arte, il vescovo di Z. morì, e anche il canonico A. B. fu eletto vescovo in una terza diocesi, V. ove si trasferì. Compiutosi il reliquiario che fu consegnato dall'artefice ai familiari del can. A. B., fu esposto solennemente in cattedrale, ma non essendovi posto adatto per custodirlo, fu poi riportato a casa di A. B., e nel frattempo si fecero progetti per creare una degna nicchia al reliquiario, progetti rimasti ineseguiti finora. Il reliquiario con la reliquia, ormai da più di trent'anni, resta a casa di A. B. donde ogni anno. il giorno della festa di san N., viene trasportato privatamente nella cattedrale per esservi esposto, e quindi si riporta alla casa stessa. Ultimamente il Capitolo ha ripreso il progetto della stabile collocazione in cattedrale, e tutto è pronto per eseguirlo; ma gli eredi di A. B. (anch'egli morto nel frattempo) si ricusano assolutamente di cedere

il reliquiario, e con esso anche la reliquia asserendo che esso è di loro privata ed esclusiva proprietà, come i restanti beni che hanno ereditati da A. B. Ha il Capitolo azione nel caso?

Poichè il Codice di diritto canonico, al canone 1282 proibisce di conservare in case od oratorii privati reliquie *insigni*, occorre anzitutto vedere se detta reliquia può designarsi come tale. In proposito il canone 1281, § 2, è molto esplicito, e ammette che un osso del braccio possa dirsi insigne reliquia « dummodo sit *integra* et non parva ».

Nel nostro caso par certo che invece d'una tale reliquia, si abbia un conglomerato di frammenti, combinati insieme in modo da sembrare un osso del braccio. Sembrare non vuol dire essere; ma nella considerazione giuridica non hanno tanto peso le ragioni fisiche o anatomiche, vale la considerazione o estimazione pubblica, e l'ufficio o parte che la reliquia è chiamata a fare: tutti la dicono un braccio, la credono tale, la venerano per tale: la forma stessa del reliquiario dimostra che questa è la destinazione originaria; quindi, agli effetti della proibizione canonica, ch'è un effetto puramente giuridico, può ben dirsi che la reliquia stessa è *insigne* per la sua destinazione. E infatti nel calendario della cattedrale al giorno della festa del santo, è notato che per decreto della Sacra Congregazione dei Riti, nella cattedrale dicesi il Credo *ratione insignis reliquiae.*

Ma, insigne o no, occorre ora vedere a chi la reliquia fu donata: se alla diocesi e alla cattedrale di Z., oppure al canonico A. B., come persona privata. E la risposta non può essere dubbia: risulta infatti dall'esposto che il canonico A. B. si adoperò presso il suo vescovo affinchè anche *nella città di Z.*, si conservasse e si venerasse una reliquia del santo concittadino. Ora, prescindendo da altre considerazioni, è intuitivo che a ciò non basta l'esistere tale reliquia *in una casa privata;* nè il vescovo di Z. nè quello di S. possono aver inteso ciò, anche se si ammettesse (e non abbiamo elementi in proposito) che avessero affidata o lasciata l'uno la pratica per ottenerla, l'altro la formalità della consegna al solo canonico A. B. E chiaro che questi è un intermediario che non fa per sè, ma in vece e nome di altri, e quindi non può acquistare a se. Che se le pratiche per avere la reliquia furono fatte direttamente tra i due vescovi, cesserebbe pur la parvenza di poter dubitare.

Anche l'importanza stessa della reliquia, sia pure che non la si voglia considerare come strettamente *insigne*, dice chiaramente che non le si è data una destinazione privata, per riconoscere personali meriti del canonico A. B., a che sarebbe bastato anche un minimo frammento, ma la si è voluta concedere alla pubblica venerazione, e quindi a un ente pubblico, alla cattedrale. In realtà in un primo tempo fu il vescovo di Z. che si recò a prenderla dal vescovo di S., e solo in seguito il vescovo di Z., si fece sostituire dal canonico A. B., per averla in consegna: dunque tanto nella consegna, quanto, e molto più, nel custodire la reliquia in casa sua, il canonico A. B. non entra che *per accidens* e il suo possesso fin dall'inizio presenta il vizio della precarietà, che impedisce ogni prescrizione (*ne vi, ne clam, ne precario*).

Il reliquiario invece nasce, si può quasi dire, nella casa del canonico A. B. È egli che ne concepisce il disegno, che raccolgie i mezzi, che lo manda all'effetto, commettendone e sorvegliandone l'esecuzione, pagandone il prezzo, e ricevendolo in consegna. Ma si noti: se sua fu la iniziativa e l'esecuzione, contribuirono molti altri alle spese, e la loro intenzione non fu certo di arricchire la casa d'un privato con un bel mobile prezioso, ma di contribuire alla venerazione pubblica della reliquia. La proprietà del canonico A. B. riguardo al reliquiario non può considerarsi che come proprietà *fiduciaria*, concetto forse ostico al diritto civile, ma pienamente accolto, e con buon diritto di cittadinanza, nel diritto canonico. Il canonico A. B. riceveva offerte per compiere un reliquiario che dovesse conservarsi e venerarsi nella cattedrale; la sua intenzione di eseguire ciò, destinando formalmente il reliquiario alla cattedrale, risulta già chiaramente dall'esposto nel caso: ma ad ogni modo è a ritenersi indubbio che questo era il suo dovere: alla fiducia riposta in lui dai contribuenti all'opera, non poteva rispondere che con la consegna effettiva del reliquiario alla cattedrale. Effettuò egli veramente la consegna? Compì la donazione del reliquiario alla cattedrale? Dall'esposto parrebbe di si: solo ragioni temporanee vietarono che la Cattedrale *conservasse* la cosa consegnata, che tornò di nuovo, ma *precariamente* anch'essa in casa del canonico A. B.; e ciò evidentemente non infirma che consegna e donazione irrevocabile vi sia data.

Ma anche supponendo il contrario, la conclusione non muta: anche cioè ammesso che il canonico A. B., non ebbe tempo di effettuare la consegna e la donazione irrevocabile, risulta dal già detto che era *obbligato* a farla quando che sia: quindi su la cosa da lui posseduta gravava sempre l'onere di trasmetterne la proprietà alla cattedrale, per cui non poteva dirsi che la sua proprietà meramente fiduciaria, fosse invece libera. Orbene *res transit cum onere suo:* gli eredi del canonico A. B. non potevano nè possono conservarsi la proprietà cambiandone la natura fiduciaria in libera: ad essi passa l'onere che imponeva la fiducia posta nel loro dante causa.

E questo onere, naturalmente non si cancella con la prescrizione, essendo inerente alla cosa, e viziandone radicalmente il possesso: il precarista non può prescrivere.

Risulta dunque evidente la risposta da darsi al quesito che termina il caso: il Capitolo ha pienissima azione, in foro canonico, nel caso, per rivendicare non solo la reliquia, ma anche il tabernacolo o reliquiario destinato a custodirla nella cattedrale. È un'azione di stretto diritto, di mio e di tuo, come si suol dire, per la quale può anche adire il tribunale diocesano.

QUESTIONI

Circa l'imponibilità per tasse ecclesiastiche delle distribuzioni.

Nel Capitolo di C. è sorta questione tra il Vescovo e i Canonici circa il compito del reddito imponibile all'effetto della tassa seminaristica, giusta il canone 1356 § 2–3, e ora anche della tassa del due per cento a norma delle recenti Istruzioni della Sacra Congregazione del Concilio: il Capitolo vorrebbe che si tassasse solo l'esiguissima prebenda di ciascun canonicato, lasciando del tutto intatte le distribuzioni: il Vescovo intende invece che si tassino non meno dei due terzi del reddito globale.

A favore del Capitolo ci si mandano le seguenti osservazioni, che volentieri riproduciamo:

Il Codice nel § 3 del canone 1356 dice chiaramente quale sia il reddito soggetto al contributo pel Seminario quando si tratta di benefici: « reditus tributo obnoxius is est qui, deductis oneribus et necessariis expensis, superest in anno; *nec in eo reditu computari debent distributiones quotidianae, vel, si omnes beneficii fructus distributionibus constent, tertia earumdem pars*, ecc. ». Si distingue, dunque, tra *prebenda* e *distribuzioni quotidiane*, stabilendosi che il contributo deve gravare su la prebenda là dove questa è distinta dalle distribuzioni; o su i due terzi delle distribuzioni, se tutti i frutti del beneficio consistono in distribuzioni, poichè, in questo caso, i due terzi delle distribuzioni tengono il luogo della *prebenda*. Insomma le distribuzioni, come tali, non sono soggette a contributo: « nec in eo reditu computari debent distributiones quotidianae ».

La ragione è evidente, perchè il tributo è imposto sul *beneficio* come tale: «*tributo obnoxia sunt . . . omnia beneficia* » (can. 1356, § 1) e il beneficio, come tale, dà diritto al solo reddito della prebenda, che viene propriamente col nome di *frutti*, e per cui i canonici hanno il nome di *beneficiati*; mentre le distribuzioni quotidiane hanno il loro titolo nella *presenza al coro* e sono lucrate solo da quelli che « *praesentes sunt vel jure praesentes choro censentur* ».

Ora nel Capitolo di in questione, per espressa disposizione della Bolla di fondazione sono distinte *le prebende* dalle *distribuzioni quotidiane*. E le prebende sono così distinte che il Sommo Pontefice assegna determinatamente a ciascun prebendato il suo. Le prebende dei singoli, dice il Pontefice, siano costituite « *hoc servato repartitionis ordine* »: ai dignitari: *180 ducati;* ai due officiali: *120 ducati;* ai singoli semplici Canonici: *100 ducati;* ai Mansionarii: *50 ducati*. E questa ripartizione veniva sancita con le seguenti parole: « *hisce* PERPETUO *uti supra constitutis et assignatis reditibus* ».

Quanto alle distribuzioni, dopo le parole or ora riportate per la perpetuità dell'assegnazione prebendale, la Bolla prosegue così: « cum capitulares proventus . . . Nos expresse praecipimus atque jubemus, quod, demptis

superius expressis praestationibus... superexstantes reditus, qui tertiam partem totalis summae singulis Capitularibus, ut praefertur, assignatae constituunt, *in usum distributionum quotidianarum fideliter convertantur*».

Il Capitolo, dunque, di C. si trova giuridicamente nelle condizioni di quei Capitoli nei quali la prebenda è distinta dalle distribuzioni quotidiane e perciò a lui si deve applicare il dispositivo del § 3 del canone 1356, cioè, che la tassa «pro Seminario» deve imporsi su la prebenda e non su le distribuzioni quotidiane. Tutto ciò in linea di diritto.

In linea di fatto si concede volentieri che, provenendo il reddito del Capitolo da prestazioni in natura ed essendo adesso elevatissimo il prezzo del grano, si verifica questo fatto che, riservando alla prebenda il quantitativo assegnato dalla Bolla di fondazione, la prebenda risulta di quasi un decuplo inferiore alla quota delle distribuzioni, come si dimostra dallo specchio che qui si riporta per l'anno 1919:

Prebenda:	Ai dignitari	Ducati	180	= L.	765 —	Distribuz.	7235
»	Agli Ufficiali	»	120	= »	510 —	»	5490
»	Ai Canonici	»	100	= »	425 —	»	4575
»	Ai Mansionari	»	50	= »	212,50	»	2287.

È chiaro e non si contesta che, ora, i proventi Capitolari consistono prevalentemente e in massima parte nelle distribuzioni quotidiane: donde il Vescovo rileva che se la tassa pro Seminario deve imporsi solo su la prebenda quale fu determinata nella Bolla di fondazione, il ricavato pel Seminario diventa irrisorio, cioè, circa 320 lire all'anno. In vista di ciò egli vuole che, al solo effetto di questa tassa, di tutta la rendita capitolare, si faccia un solo cumulo e si considerino due terzi come prebenda su cui graverà la tassa «pro Seminario» e un terzo come distribuzioni quotidiane.

Che dire dell'osservazione del Vescovo e della pretesa che Egli ha?

L'osservazione per cui Egli dice che oggi le distribuzioni quotidiane dei Capitolari di C. sono pingui e di molto superiori alla prebenda, è vera. Ma che farci? È da notare al riguardo che per diritto comune, riconfermato dal Codice canonico canone 395, § 1, le distribuzioni quotidiane possono essere portate dalla legittima autorità alla terza parte dei frutti di tutto il beneficio; ma *se sono più pingui*, si debbono lasciare come sono, nè si diminuiscono.

Se le distribuzioni, dice il Diritto, sono più pingui della terza parte dei frutti dell'intero beneficio, si lasciano come sono, nè si diminuiscano; però se non vi sono punto, o tanto esigue che vengano tenute in non cale, i Vescovi debbono o costituirle o aumentarle. Che anzi, secondo il Concilio di Trento, (Sess. 21, cap. 3° *de reform.*) si devono rispettare le consuetudini in virtù delle quali le distribuzioni sono così pingui che la prebenda o non vi sia punto, o quasi, dimodochè chi non frequenta il coro non percepisce niente o meno della terza parte.

Se così è, e nel Capitolo di C. la prebenda è stabilita per Costituzione Apostolica in determinata quantità, non si può arrecare la ragione della esuberanza delle distribuzioni su la prebenda per diminuire le distribuzioin

medesime, o, che vale lo stesso, aumentare la prebenda diminuendo le distribuzioni. E non è solo il Capitolo di C. che si trova in queste condizioni.

Ma, dice il Vescovo, il Seminario verrà a percepire una minima tassa « pro Seminario ». Sia pure, percepisce quella che il Diritto gli consente; nè è ragionevole di cambiare ora l'ordine costituito nelle mense Capitolari affinchè il Seminario abbia un maggior introito dalla tassa sui benefici.

Si noti, del resto, che una modifica nel senso proposto dal Vescovo, se da una parte graverebbe alquanto di più i Canonici, li favorirebbe dall'altra perchè avrebbero aumentata la prebenda, cioè, la parte lucrabile senza l'obbligo stretto ed assoluto d'intervento al coro e quindi il provvedimento potrebbe risolversi in danno della frequenza ai divini uffici. Senza dire poi che il Vescovo vorrebbe attuata la sua proposta al *solo* scopo di esigere una maggiore tassa pel Seminario, o un maggior gettito del nuovo tributo del due per cento, il che, mentre è cosa che riveste carattere odioso, non è praticamente di facile attuazione.

Un argomento in suo favore il Vescovo vede nelle parole della Bolla di costituzione del Capitolo là dove è detto che le distribuzioni quotidiane dalla Bolla stabilite erano la *terza parte* di tutta la somma della prebenda assegnata ai singoli Capitolari. Ma bisogna bene intendere queste parole. Il Pontefice non stabilisce che nel Capitolo di cui si tratta le distribuzioni quotidiane *dovranno* essere « *semel pro semper* » la *terza parte della prebenda*, escludendo qualunque aumento; ma constata un *fatto*, cioè, che appunto la somma residua nella massa Capitolare, dopo di aver detratto tutte le spese, era proprio tale da corrispondere alle esigenze canoniche per la costituzione delle distribuzioni quotidiane, cioè la *terza parte* dell'intera somma della prebenda dei singoli titolari. In questa guisa la costituzione del Capitolo risultava normale e regolare secondo le disposizioni del Diritto comune. In quelle parole non si conteneva nè si poteva contenere la proibizione che il fondo delle distribuzioni potesse venire aumentato.

Del resto l'aumento è accidentale e forse provvisorio, dipendendo dal valore straordinario che oggi, per un complesso di circostanze che tutti conosciamo, hanno i terreni. Domani potrà non esser così. Ed anche questo elemento è da aversi in vista quando si tratti di proporre, e molto più, di indurre una modificazione nella costituzione capitolare riguardante le prebende e le distribuzioni quotidiane.

Riassumendo diciamo: per Diritto comune la tassa « pro Seminario » grava sulla prebenda, escluse le distribuzioni; nel Capitolo di C. per Bolla Pontificia la prebenda è distinta dalle distribuzioni con clausola: *perpetuo*, riguardo al quantitativo fissato per la prebenda; l'aumento odierno del fondo per le distribuzioni nel Capitolo di C. non si oppone al Diritto, che, prevedendo aumenti nelle distribuzioni al disopra della prebenda, non li riprova, ma li permette; la ragione che il Seminario possa riscuotere un contributo più pingue non sembra proporzionata al provvedimento proposto dal Vescovo che radicalmente dovrebbe modificare il dispositivo della Bolla e uno stato di fatto secolare, che va poi a favore della frequenza al coro ed è di maggior gravame ai Canonici rendendoli più diligenti al servizio divino; le parole

della Bolla riportate dal Vescovo non si oppongono alla maggiore quantità delle distribuzioni quotidiane in confronto della prebenda.

In conseguenza sembra che, col debito ossequio, debba respingersi come contraria al diritto la pretesa del Vescovo, di considerare imponibile il cumulo dei proventi fino ai due terzi dell'intero.

Fin qui l'esposto capitolare: sul quale ci sia lecito fare poche osservazioni.

Le deduzioni sopra riportate, sebbene giustissime in sè, non sono *ad rem*. Deve infatti ben considerarsi che qui non siamo in tema di costituzione o di organico di un Capitolo, per cui è perfettamente vero che le distribuzioni possono essere di fatto più pingui che la terza parte dell'intero provento, e che se sono tali non è lecito diminuirle, etc.; ma siamo in tema preciso di materia tributaria, di cui la norma precisa e fondamentale è la giustizia distributiva, la quale vuole che i pesi comuni a più persone o enti siano distribuiti in maniera equa e proporzionale ai vari casi. Donde consegue direttamente che quando il legislatore ha previsto quello che deve imporsi al caso minimo, al più diseredato – diciamo la parola – in nessuna guisa e in nessun altro caso si deve nè si può discendere sotto la misura di onere prevista per quel caso.

Ora nel nostro argomento il legislatore ha precisamente considerato il caso minimo e più diseredato, cioè quello in cui la prebenda non esista affatto, sia ridotta a zero, ma *tutto* il reddito consista in *sole distribuzioni*: e in tal caso ha imposto l'onere su ben due terzi delle distribuzioni o provento totale, eccettuando solo un terzo delle distribuzioni. Dunque in nessun caso può esentarsi dall'onere o tributo più d'un terzo del reddito totale: vale a dire se la prebenda è inferiore ai due terzi del reddito totale, si dovrà considerare imponibile quella parte del reddito totale che basti a completare tale proporzione, anche se debba formarsi con le distribuzioni.

Questa qualità di *imponibile*, (il Codice dice latinamente *reditus vectigalis*, distinguendo dunque dal *naturalis*) non altera affatto la natura della cosa: non converte le distribuzioni in prebenda, nè viceversa: quindi non contrasta affatto, come parebbero temere le deduzioni capitolari, le leggi che governano il sorgere di questo reddito, il modo cioè di lucrare le distribuzioni; tanto meno giunga alla conseguenza di favorire i negligenti con discapito del servizio corale ecc.; ma unicamente applica, com'è giusto, il dettame della equità o giustizia distributiva, alla graduazione degli oneri in proporzione ai redditi. Quindi non possiamo consentire nelle qualifiche di odiosità e di impraticità data al criterio della sola imponibilità all'effetto tributario. Certo sarebbe desiderabile che non ci fossero nè tasse nè tributi sui proventi ecclesiastici; ma se ci sono, debbono necessariamente essere distribuiti con equità e giusta proporzione.

In altre parole, è proprio qui il caso di applicare l'effato (ontologicamente poco assiomatico, ma giuridicamente ben chiaro): « parum pro nihilo reputatur »: non deve favorirsi maggiormente il poco, che il niente.

E del resto, non è questo il primo caso. Ricordiamo il preciso disposto della S. C. dei Religiosi, nel caso che la religiosa da dimettersi non avesse seco portato che pochissima dote: bastava l'esservi *un poco* di dote per esimere

la Religione dal dovere caritativo, di dare un congruo sussidio alla religiosa dimessa, dovere imposto esplicitamente nel caso che non vi fosse *nessuna* dote? Evidentemente no, se quel *poco* non copre la necessità fino alla concorrenza del sussidio stabilito agli effetti del canone 643. E così infatti rispose la S. C. dei Religiosi 2 marzo 1924, appunto perchè « parum pro nihilo reputatur ».

Lo stesso dovrà dirsi del nostro caso: l'esservi un *po'* di prebenda, non salva il più pingue provento delle distribuzioni, se questo poco non eguaglia almeno quei due terzi, che debbono tassarsi quando *non v'è affatto* prebenda.

Molto più poi nel caso nostro, in cui la prebenda all'origine è stata proprio costituita nella proporzione di due a uno con le distribuzioni. È una constatazione *di fatto*, dice il Capitolo, non una prescrizione *di diritto*: non si proibiva certo che le distribuzioni superassero la terza parte. D'accordo. Ma l'imponibile – l'abbiamo già detto – non muta il diritto, e riguarda precisamente il fatto. Tanto vero che può e deve correggersi, può e deve variare secondo il fatto.

Anzi, com'è chiaro, l'accusa di soverchia variabilità che si avrebbe dal fatto « che l'aumento è accidentale e forse provvisorio, dovuto dal valore odierno dei redditi agrarii, che domani non sarà più così » viene perfettamente eliminata, stabilendo come minima proporzione quella dell'imponibilità dei due terzi del reddito comp.essivo. Non si tratta affatto, con questo, – ripetiamo – « di indurre una modificazione nelle costituzioni capitolari riguardanti le prebende e le distribuzioni », ma solo di fissare, in maniera chiara e da non dar luogo a equivoci e contestazioni – ch'è il maggior pregio da tenersi presente nella giustizia tributaria – la tassabilità dei proventi, in guisa da ripartire equamente l'onere.

Per tali considerazioni consiglieremmo volentieri il Capitolo di C. di desistere dalla sua opposizione alla giusta proposta o richiesta del suo Vescovo.

II.

Circa l'ascrizione a chiese recettizie.

La risposta data al quesito proposto nel « Monitore » del mese di febbraio u. s., pag. 61, n. 13, merita opportuni chiarimenti e distinzioni. *Troppo chiaro*, è vero, sarebbe che il sacerdote *N. N.* avesse bisogno di nuova nomina e investitura per rientrare in Capitolo, se per il solo fatto di aver conseguito un beneficio parrocchiale in altra chiesa della Diocesi, ne fosse realmente *uscito*. Ma nel caso non si chiede se il sacerdote *N. N.* abbia bisogno di nuova nomina e investitura, bensì se debba fare *nuova domanda* e attendere la *decisione* del Capitolo per esservi riammesso.

Evidentemente, benchè si parli di Collegiata e di Mansionario, deve trattarsi di prete semplice non beneficiato, nè investito dell'ufficio sacro in senso stretto, com'è contemplato dal canone 145, ma ascritto ad una Chiesa Collegiata con la forma e i diritti del prete ricettizio, e fatto partecipe del Capitolo senza nomina e collazione canonica.

È noto difatti che nelle provincie napoletane sussistono ancora dei *Cleri ricettizi annessi a Collegiate ed anche a Cattedrali*, così definiti dagli articoli

1° e 12° delle *Istruzioni* emanate il 18 novembre 1822 dalla Commissione dei Vescovi istituita in Napoli, per la interpretazione ed esecuzione del Breve *Inaensa*. Da ciò l'importanza del quesito che, ad evitare equivoci dannosi, vuole una risposta tutt'altro che semplice.

Ad un clero ricettizio, cui, insieme a preti semplici con eguali diritti, appartengono veri canonici della medesima chiesa (nel che consiste la ricettizia annessa a Collegiata) si può partecipare in tre modi:

1° Col possesso per nomina e conferimento dell'autorità ecclesiastica di un beneficio capitolare, o anche di un semplice officio canonicale senza dote.

2° Con l'avere i requisiti di ammissione prescritti da legittimi statuti.

3° Con la semplice ascrizione al servizio della chiesa.

In nessun caso il Capitolo ha diritto di nominare, investire e neppure di ascrivere, ma solo ha facoltà di prendere atto nei singoli casi delle verificate condizioni statutarie che danno diritto a far parte di essa, o in mancanza ad opporsi alla chiesta ammissione.

Dal Capitolo poi *si esce*: Nel primo caso con la rinunzia o con la privazione del beneficio o dell'ufficio capitolare. È certo che col possesso di un beneficio residenziale in altro luogo, salvo indulto pontificio, si perde il beneficio precedentemente posseduto o anche un semplice ufficio se obbligato alla residenza. Cfr. canoni 156, 188 § 3°, 1439.

Nel secondo col perdere il diritto alla porzione di una massa ricettizia, se ancora esistesse, diritto che si perde soltanto per gravissimi motivi, e in seguito a regolare dichiarazione di decadenza deliberata dal Capitolo e approvata dal Vescovo. La promozione ad un beneficio residenziale in altra chiesa della diocesi, fatta dal proprio Vescovo, non è invece incompatibile con la partecipazione ad una massa ricettizia. (Circolare ministeriale agli Ordinarii del Napoletano, 28 marzo 1840; Sacra Congregazione del Concilio, 8 luglio 1876).

Nel terzo con la escardinazione dalla diocesi o per professione religiosa (can. 115 e 585) o per incardinazione ad altra diocesi (can. 116). Ma finchè si è diocesano si continua sempre a restare ascritto a quella chiesa a cui incardinò il Vescovo nell'atto stesso che a norma del canone 111, paragrafo 2°, promoveva allo stato clericale e incardinava alla diocesi. L'incardinazione alla chiesa poi dà diritto di intervenire alle funzioni avventizie, che in essa si celebrano, e partecipare alle distribuzioni dei relativi emolumenti, come si può dedurre anche dal canone 1233, paragrafo 1°.

Per cui se un clero non avesse altri proventi che gli avventizi, tutti gli addetti al servizio della chiesa sarebbero di diritto membri di esso, e tale continuerebbe a restare anche quegli a cui fosse stato conferito un beneficio residenziale in altro luogo della diocesi: nessuna incompatibilità essendoci tra l'ascrizione alla propria chiesa per origine e domicilio e il possesso di un beneficio altrove. Anzi il Concilio di Trento (Sess. 23ª, cap. 16, *De reform.*, riprodotto dal canone 969 del Cod.) facendo obbligo che tutti i chierici debbano essere ascritti al servizio di una chiesa, conseguentemente vieta che uno possa restarne escardinato per il fatto di aver conseguito il godimento di un beneficio residenziale in altra chiesa. Se così non fosse costui venendo a lasciare il beneficio si troverebbe senza una chiesa a cui prestar servizio e l'esem

pio del sacerdote *N. N.* del caso, lo dimostra. Queste non sono nostre gratuite affermazioni, ma sono desunte dalla dottrina certa che l'insigne fondatore del « Monitore »: l'E.mo Cardinal Gennari svolse con rara competenza in casi consimili. Legga il proponente del Quesito la 34ª (pag. 488) e la 40ª (pag. 501, ed. 1893)', delle pregevoli *Consultazioni Canoniche* del nostro Autore e si convincerà che il sacerdote *N. N.* del caso, per quanto riguarda partecipazione a proventi avventizi, è di pieno diritto Capitolare, non già perchè rientrato dopo che rinunziò alla parrocchia, ma per non esserne mai uscito quando ebbe il possesso della parrocchia medesima.

QUESITI MINORI

58. — In questa mia diocesi, vige contro il ballo pubblico nelle sagre, il seguente decreto: « È vietata ogni solennità religiosa nelle feste e sagre, tanto delle parrocchie che degli oratorii, quando risulti che in occasione di esse, s'impianta un pubblico ballo entro i confini, nelle vicinanze del luogo, in qualunque ora del giorno naturale si svolga tale ballo.

« *N. B.* — Per solennità si intende la Santa Messa in terzo, la cantoria straordinaria, la processione. Le funzioni in tale giorno devono svolgersi col rito ordinario delle domeniche e feste comuni.

« Per ballo pubblico s'intende anche quello che, tenuto in luoghi privati sia notificato per mezzo di pubblico avviso o di cui siano esposte le insegne ».

L'interpretazione e l'applicazione di detto decreto da parte dei parroci non è uniforme. Alcuni attenendosi alle norme canoniche confacenti al caso: *odia restringenda favores autem sunt ampliandi*; e, *legislator quod voluit expressit, et quod non expressit, noluisse intelligendus est*; omessa la solennità esplicitamente vietata dal legislatore e cioè Messa in terzo, cantoria straordinaria e processione, ritengono di essere nel giusto cantando la Messa con un prete solo, colla cantoria ordinaria, apparare la chiesa, esporre la statua e suonar le campane a festa E ciò tanto per le chiese parrocchiali, che per gli oratorii, perchè *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

Altri invece appoggiandosi alle parole del N. B. « Le funzioni in tale giorno devono svolgersi col rito ordinario delle domeniche e feste comuni », ritengono che nelle sagre, in caso di ballo, si deve fare soltanto quello che si fa nelle domeniche. Quindi si potrà cantar la Messa dal solo parroco, se in tale parrocchia c'è l'uso di cantarla abitualmente anche nelle domeniche e feste comuni, diversamente no. Si potranno suonare a festa le campane, se abitualmente si fa così nelle domeniche e feste comuni, diversamente no. Secondo loro, non si deve apparare la chiesa e neppure esporre la statua del santo. Negli oratorii poi della parrocchia, secondo costoro, si deve agire così: se nell'oratorio si celebra ogni domenica la Messa festiva, allora, in occasione della sagra nell'oratorio, si dovrà celebrare una Messa letta, sine *Benedictione* alla stessa ora delle altre domeniche. Se poi in tale oratorio non si celebra abitualmente in tutte le feste, ma soltanto nel giorno della sagra, allora in esso non si deve celebrare neppure una Messa bassa. Ora si domanda qual'è la vera interpretazione e portata del suddetto decreto.

R. Non è agevole rispondere su cosa che dipende totalmente dall'arbitrio dell'Ordinario che ha emesso il decreto: più che a noi il quesito deve rivolgersi

a lui. Con questa riserva rispondiamo che a nostro parere, siamo per la prima interpretazione piuttosto che per la seconda. Sebbene infatti entrambe si appoggino su la lettera del legislatore, la prima sul primo comma: « Per solennità..... » l'altra sul secondo: « Le funzioni..... », ci sembra di maggior peso il primo che enunzia una dichiarazione nella parola usata nel testo; mentre il secondo ne trae quasi una conseguenza pratica, quasi dicesse: « *Così facendo*, le funzioni si svolgeranno, etc..... »; presumendo dunque che, quanto la seconda opinione vorrebbe escludere, rientri nel rito ordinario. E inoltre la seconda opinione porterebbe un divario da luogo *ove c'è l'uso*, e luogo *ove non c'è l'uso*; sicchè in un posto sarebbe permesso quel che in altro è proibito: e ciò che nuoce all'uniformità di disciplina deve sempre ritenersi alieno dalla mente del legislatore. Assolutamente da escludersi è la seconda interpretazione quanto agli oratori pubblici della parrochia, poichè evidentemente lede il bene pubblico spirituale.

59. — Tizia, insieme coi suoi genitori afferma che nel contrarre matrimonio ha posto per condizione *sine qua non* che lo sposo fosse *marchese*. Per *prova* non reca che l'affermazione sua e quella dei di lei genitori. Le prove di altre persone hanno poco valore. Lo sposo ed i genitori di lui, sotto il vincolo del giuramento, negano risolutamente che siasi posta tale condizione. Intanto il matrimonio fu celebrato e per dieci e più anni vissero assieme ed ebbero prole. Ora la moglie si è separata di fatto dal marito ed impugna di nullità il suo matrimonio per la non avverata condizione, alla quale afferma di avere subordinato il suo consenso. Può dirsi *sufficientemente* provata in *foro externo* la sussistenza della condizione in vista dell'affermazione della moglie e dei genitori di lei? Può presumersi che la lunga convivenza dei due coniugi abbia *derogato* alla condizione, se fu apposta, ed abbia *sanato* il matrimonio? La moglie non ha iniziato la causa di nullità se non dieci anni dopo il matrimonio. All'atto del matrimonio non si fece *menzione*, nè fu *registrata* tale condizione ».

R. Nonostante la mancanza di questa menzione o registrazione potrebbe esser possibile la prova, se potesse giuridicamente dimostrarsi, che l'attrice era nella necessità di porre quella condizione non fidandosi di quel che sapeva del convenuto, e che veramente pronunziò dinanzi ad almeno due persone ineccepibili (i genitori possono esser tali: canone 1974) queste e queste parole (da riferirsi) in queste e queste circostanze di tempo e di luogo, prima del matrimonio. Se queste parole equivalgono a un *sine qua non*: per esempio: « Dò il mio consenso se è marchese, altrimenti non lo dò », la prova sarebbe raggiunta: e in tal caso trattandosi di impedimento *pubblico*, la conseguente convivenza per dieci anni, non ha valore (canone 1105, paragrafo 1°). Neppure farebbe ostacolo il diniego del convenuto e dei suoi, non essendo necessario che la *condizione* sia manifestata ad essi. Ma se tal prova non potesse raggiungersi, l'impedimento deve ritenersi occulto, e l'attrice dovrebbe rassegnarsi o a rinnovare il consenso a norma del canone 1136, o a chiedere la sola separazione legale, che ora, in Italia, è di competenza dei tribunali civili.

60. — Nel paese di *B.*, fra le altre chiese ve n'ha una rurale (con annessa casa canonica) a cui fa capo una popolazione di 260 anime circa, funzionata (quando è possibile averlo) da un sacerdote nominato dal vescovo. Si domanda:

1° Se detta chiesa sia compresa fra quelle contemplate dal canone 1161 del C. I. C.

2° Se il sacerdote che vi è addetto goda delle disposizioni del C. I. C. del canone 479 al canone 486 inclusivo.

R. Non riusciamo a scorgere la *ratio dubitandi* nè del 1°, nè del 2°. Forse la si porrà dalla parte contestante nella *precarietà* dell'ufficiatura « quando è possibile averlo »; ma questa non fa d'ostacolo alla *destinazione* a uso pubblico: « cui fa capo..... » e ciò basta perchè la chiesa sia almeno oratorio pubblico, e il suo rettore sia..... rettore, che si definisce semplicemente: « sacerdos cui cura demandatur ab Ordinario ».

61. — Nel nostro Capitolo cattredale vi è la massa comune, per cui ogni canonico mette alla distribuzione la terza parte della prebenda canonicale e del supplemento di congrua ricevuto dal Governo. Or vi è un canonico che (prima del Concordato) prese possesso e rimase per tre mesi senza supplemento di congrua governativa. Quindi per quei tre mesi ha posto alla massa comune quello che percepiva cioè la prebenda canonicale, senza la parte terza del supplemento di congrua governativa perchè non ne ricevette.

Ora si chiede: per quei tre mesi suddetti il canonico sopra citato ha diritto a ricevere la parte di distribuzione siccome gli altri canonici, pur non avendo egli messo il terzo del supplemento di congrua che per quei tre mesi non ha ricevuto nè riceverà ?

R. La nostra risposta è affermativa pel consueto principio che le distribuzioni sono *merces laboris* e corrispondono sempre e in ogni caso al servizio effettivamente prestato..... Nè vale il dire che nel caso il canonico *non sentit incommodum*, del versamento della terza parte; poichè ciò *non per eum stat*; e d'altra parte resta sempre vero, anche in questo caso, che il capitolo *sentit commodum* del suo intervento in coro, che quindi va compensato come per gli altri, dalla massa comune.

62. — 1. Il canone 847, che prescrive la forma pubblica, nel portarsi la S. Comunione agl'infermi, tranne, etc., impone un precetto grave ?

2. È necessaria la licenza del Vescovo, per portarsi segretamente la S. Comunione agl'infermi, come ha scritto il prof. R. Tummolo S. I., nel volume 2°, paragrafo 306 delle sue *Institutiones theologiae moralis* ?

3. Questa licenza vescovile, nei luoghi dei cattolici, quando si può, deve chiedersi *sub gravi* ?

4. Se il Vescovo vuole che la S. Comunione agl'infermi si porti in forma pubblica ed onorifica, gli si deve obbedire *sub gravi* ?

R. Quanto al primo, riportiamo anche qui sopra (p. 335) un documento che attesta come, quando non sia da rilevarsi altrimenti *ex subiecta materia*, tutte le prescrizioni del Codice obbligano obbiettivamente « sub gravi ». Nel caso la materia, riverenza alla Santa Eucaristia, non è certo di per sè lieve. Quanto alla licenza del Vescovo, non si richiede certo *vi Codicis*: per altro non è vietato all'Ordinario, attese le circostanze, dare ordinamenti anche più restrittivi a questa materia, i quali saranno, al massimo, *praeter ius*, e di per sè non obbligano *sub gravi*, « salvo praecepto formali et remoto contemptu ».

63. — Per il canone 584 il beneficiato che entra in Religione, se canonico, perde il beneficio dopo tre anni dalla professione. Ora si domanda: un canonico che entra in Religione, durante l'anno di noviziato e durante il triennio di cui al su citato canone,

perderà il terzo soltanto dei frutti del benefizio (canone 395 e canone 418), oppure l'intera prebenda giusta il canone 2381 ?

R. È assurdo voler *punire* il canonico in questione a norma del canone 2381, mentre la sua assenza è più che legittima: d'altra parte non possiamo, come alcuni vorrebbero, applicare l'indulto del canone 420, paragrafo 1°, 7°, essendo tassativamente ristretto al canone 126, *et quidem* « semel tantum in anno » un (indulto diretto potrebbe ottenersi dalla S. C. del Concilio). Dunque resta che durante l'anno di noviziato non perda che le distribuzioni; dopo la professione anche temporanea (l. c. *qualibet*) perda anche i frutti, che non sono più in sua disposizione; tre anni dopo il beneficio sarà conferito come vacante *iure et facto*.

64. — Da circa 13 anni è sorto in questa città un pio istituto religioso sotto il nome « Ancelle Riparatrici ». Le persone religiose, che ne abbracciano la regola, emettono regolarmente i santi voti col consenso dell'autorità diocesana. L'istituto in atto ancora è di solo diritto diocesano, e non sappiamo quando potrà divenire di diritto pontificio, dipendendo ciò dalle competenti autorità ecclesiastiche. Una pia persona vorrebbe fare atto legale di donazione al detto pio istituto. Si domanda: Perchè la donazione abbia il suo pieno effetto giuridico quale via conviene tenere ?

R. Si potrebbe nell'atto di donazione far comparire uno o più incaricati per fare tutte le pratiche necessarie, e frattanto amministrare il patrimonio dell'ente, finchè l'istituto non sarà di diritto pontificio e non avrà ottenuto l'autorizzazione governativa all'accettazione del legato.

E si potrebbe aggiungere nello stesso atto di donazione una subordinata che qualora l'istituto non otterrà l'approvazione pontificia o l'autorizzazione governativa, i detti beni vadano per altra istituzione, o da erigere in ente autonomo, o per legati di culto, o per mantenimento di orfanelle, o altro simile.

65. — Secondo le disposizioni del nuovo Codice di Diritto Canonico (confermanti quelle dell'antico Diritto) il parroco accompagna il cadavere di un suo figliano, dalla casa alla chiesa regolare esente, ove giunto, depone la stola, abbassa la croce e si ritira in pace. Il rettore della chiesa esente compie i funerali e poi con stola e sotto la propria croce accompagna il cadavere dalla sua chiesa al pubblico cimitero.

Nella mia parrocchia però dall'anno 1884, (epoca dell'erezione del pubblico cimitero, ove sono trasportati i fedeli defunti da tutte le parrocchie del comune), fino ad oggi il parroco ha sempre accompagnato i cadaveri dei suoi figliani dalla casa alla chiesa parrocchiale, o ad altra soggetta, oppure esente posta nell'ambito della parrocchia *e da questa al cimitero*.

Ora il rettore della chiesa dei Frati Cappuccini intende avvalersi delle vigenti disposizioni del nuovo Codice di Diritto Canonico, cioè accompagnare lui con stola e sotto la propria croce dalla chiesa al cimitero i cadaveri che vengono trasportati nella sua chiesa per l'espletamento delle funzioni liturgiche.

Posto ciò io domando: posso sostenere il mio diritto di accompagnare i cadaveri dei miei figliani dalla chiesa esente dei Frati Cappuccini al cimitero pubblico, basato sulla consuetudine ultratrentennale, mantenuta anche dopo la promulgazione del Codice ?

R. Ci sembra chiaro che non lo possa, ai termini del canone 5, che permette solo all'Ordinario di mantenere le consuetudini *centenarie* o immemorabili.

66. — In un paese della diocesi il parroco celebra da oltre un secolo la Messa *pro populo* per il terzo di esse, e due terzi vengono celebrate da due suoi coadiutori, un terzo per ciascuno.

Dato il Codice di Diritto Canonico che stabilisce l'ufficio parrocchiale come indivisibile «reprabata quavis contraria consuetudine» ecc., (canone 460, paragrafo 2) e facendo che le Messe *pro populo* sia parte essenziale dell'ufficio parrocchiale, si chiede se tale prassi possa ancora mantenersi dal Rev.mo Ordinario o debba togliersi.

R. Sarebbe da togliersi se volesse addossare ai coadiutori l'onere della *applicazione* di tali Messe, che grava lui solo: può tollerarsi, se è di condividere la *celebrazione* (cfr. canone 466, paragrafo 5) restando il parroco a compensare l'applicazione. A tale effetto la Sacra Congregazione del Concilio in una *Montisvidei et aliarum*, proibì di ritenerla compensata col vitto e alloggio dato ai coadiutori.

67. — Una Suora in una solennità vuol fare la S. Comunione e *ad suae conscientiae tranquillitatem* domanda alla Superiora di venir ad ascoltare la santa Messa in una chiesa di Religiosi, ma il motivo vero è per confessarsi. Difatti, ottenuto il permesso, si porta alla chiesa dei Religiosi *X*; c'è un Padre in confessionale e la buona Suora vi sale per la sua confessione, espone i suoi casi di coscienza e il confessore fa del suo meglio per tranquillizzare quell'anima, ma se n'accorge che è sordastra e che non capisce nulla. Il povero confessore non sa a che Santo appigliarsi: alzare la voce non può perchè c'è gente in chiesa, aspettare non può, nè confessore, nè penitente per diversi impegni; c'è bisogno di far comprendere alla Suora cose d'importanza, come fare ? Il confessore scioglie il caso, invita la Suora in portineria e là la confessa, la consiglia e tranquillizza la sua coscienza, in modo che va alla Santa Comunione contenta come una Pasqua.

Si domanda: Il confessore *X*, supposto che in chiesa non ci fosse posto adatto per confessare questa pecorella, ha sbagliato a confessarla in portineria ?

E la confessione di questa Suora *X* si deve ritenere illecita e invalida ?

R. Il caso è abbastanza interessante, ma ci sembra poterlo risolvere con la buona ragione positiva che la Suora *ha fatto la sua confessione in luogo legittimo*, sebbene il confessore si è visto poi costretto a fare la parte sua altrove; *aliis verbis* il luogo scelto dal confessore *virtualiter, ratione continuitatis actus*, può riferirsi a quello legittimo ove la Suora si è confessata. Quindi riteniamo che la confessione, nel caso, sia stata valida e lecita, attesa la grave ragione spirituale che ha consigliato il confessore a mutare materialmente luogo.

68. — Il cassiere della Congregazione di *B*..... rinunzia al suo ufficio per lettera, che la detta Congrega accetta senz'altro e la trascrive nel Magistrale. Venuto a sapere ciò, il Vescovo lo invita a proseguire nella sua carica, senza neppure interrogare i congregati. Poteva farlo ?

R. Senza entrare nel caso particolare e in linea assoluta: *Affirmative*, come è detto nel canone 715: «Spetta all'Ordinario ricusare o rimuovere gli ufficiali indegni o inetti»: dunque le dimissioni, prima che la Congrega ne prendesse atto, dovevano comunicarsi al Vescovo.

69. — Il canonico penitenziere si deve o non si deve considerare come presente, quando *per sentire le confessioni*, non possa intervenire alla *soluzione dei casi* morali proposti dall'Ordinario ?

R. Assolutamente parlando, dovrà considerarsi «giustificata la sua assenza», arguendo *a fortiori* dal canone 420, paragrafo 1, 3°. Ma in pratica

non potrà scusarsi così che in casi *eccezionali*, nei quali cioè possa dimostrare, se richiesto, che proprio mentre usciva per venire alla conferenza dei casi è stato urgentemente e improvvisamente richiesto di confessare, e non ha potuto sbrigarsene prima della fine di detta conferenza. Ci vuole insomma il *per eum non stetit.*

70. — Nella Cattedrale N., secondo la consuetudine, nella seconda e terza festa di Natale la Messa capitolare viene rispettivamente cantata dal primo e secondo canonico decano; la domenica delle Palme e la Festa della Purificazione, sempre secondo la consuetudine, è il can. parroco che canta la stessa Messa.

Per indulto apostolico, l'applicazione della Messa *pro benefactoribus* è ridotta alle sole feste di precetto attualmente vigenti. Viene celebrata dopo terz, presente il Capitolo, ed è cantata dal Priore o dall'Edommadaio secondo che è festa solenne o semplice domenica.

Quindi il 26 e 27 dicembre, il 2 febbraio v'è obbligo di applicare la detta Messa solo se cadono di domenica.

Finora, se tali giorni erano domenicali, cantava o il primo o secondo decano o il parroco come sopra è detto, ma senza applicare; l'eddomadario da parte sua applicava detta Messa *pro benefactoribus* rpivatamente e quasi sempze fuori della Cattedrale. Può mantenersi tale consuetudine?

R. La cosa ci sembra non conforme alle buone norme liturgiche, poichè la celebrazione non deve disgiungersi dall'applicazione, eccettuato il caso in cui pontifichi il Vescovo. Posto poi che debba rimaner questa consuetudine onorifica al parroco e ai decani poichè la celebrazione non deve disgiungersi dall'applicazione, può imporsi l'obbligo all'eddomadario di retribuire l'applicazione. O meglio, sarebbe più ovvio che i detti canonici si assumessero essi l'onere dell'applicazione, o rinunciassero all'onere della celebrazione.

71. — Nel prossimo anno la festa dell'Annunciazione della Beata Vergine si celebra il 4 aprile, essendo il 25 marzo venerdì Santo. Nella Cattedrale ei *N.* il Capitolo ha l'obbligo dell'ufficiatura solo in giorni determinati, tra cui le feste soppresse e gli ultimi tre giorni della settimana santa. Ha l'obbligo dell'ufficiatura il giorno 4 aprile del prossimo anno? Non basta che detto Capitolo il 25 marzo, sia pure per altro motivo, è intervenuto al Coro?

R. Certamente, poichè si trasporta il *festum chori*, sebbene sia soppresso il *festum fori*. Il 25 marzo interviene unicamente per l'obbligo della Settimana Santa, ma appunto perciò non soddisfa all'onere per la festa dell'Annunziazione, che resta e urge nel 4 aprile.

72. — Il vescovo N., per il maggiore sviluppo dell'Azione Cattolica, richiede ogni anno da ogni Parroco un *sussidio caritativo* di cetesimi cinque ad anima (donde il nome di *animatico*). Una Parrocchia Regolare si rifiuta di pagarlo, obbiettando che il sussidio caritativo, essendo una esazione straordinaria, giusta il canone 1505, non può essere chiesto abitualmente ogni anno. Da notare che quella Parrocchia non l'ha pagato neppure il 1° anno, quando non si sapeva se il Vescovo l'avrebbe o no imposto per gli anni successivi.

Può insistere il vescovo, e, resistendo il Parroco regolare, con quali mezzi costringerlo?

R. L'errore è soltanto di forma, in quanto che il tributo per l'azione cattolica non può farsi passare per il sussidio caritativo, di cui parla il canone

1505, e che ha tutt'altra finalità. Ma il Vescovo è pienamente autorizzato a imporre un tale tributo, nella tenue misura di cui si tratta, per una finalità così nobile, e su cui è tanto chiara la volontà del S. Padre. Quindi può certamente insistere e quanto ai mezzi, basterà il canone 631 del Codice, ch'è quanto mai chiaro ed esplicito.

73. — La stessa Parrocchia regolare, che non ha dotazione distinta dal patrimonio della Comunità Religiosa, si rifiuta a pagare anche il 2 % all'Ufficio Amministrativo Diocesano, imposto dall'articolo 57 delle Istruzioni del Concilio 20 giugno 1929, obbiettando che le altre Istruzioni dello stesso Concilio 23 gennaio 1929, assoggettano le Parrocchie che « hanno una rendita netta garantita ed integrata dal *Governo Italiano* con il supplemento di congrua » mentre essa – dice – ha solo lire 2500 dalla *Mensa Arcivescovile*, giusta Regio assenso alla creazione della Parrocchia « con la dotazione dell'annua rendita pubblica da corrispondersi *sulla rendita di quella Mensa Arcivescovile*; cioè lire 900 per congrua al Parroco, ed il resto per le spese di culto e pel mantenimento dei coaiutori ».

R. È strano questo attaccarsi alla *lettera*, mentre è tanto evidente che lo *spirito* di essa favorisce assai più il buon diritto del Vescovo in questo caso, che non nel caso che la congrua gravi su lo Stato. Qui infatti è l'amministrazione diocesana che regola quel che riceve dallo Stato, ed è perciò autorizzata a ritenere il tributo in parola; nel nostro caso invece è essa che anche fornisce quella che amministra: e quindi ha *doppio titolo* a quanto la legge garantisce nel caso precedente.

74. — Il canone 419 Codice diritto canonico dice che nei Capitoli, in cui non tutti insieme i Capitolari sono obbligati al coro, quelli che lo sono debbono soddisfare per se ed eccezionalmente, sotto alcune condizioni, per mezzo di altri. Fra tali condizioni vi è anche quella che il sostituto debba risiedere nella città e almeno nella diocesi? L'affermativa fu sempre ritenuta prima del Codice e da molti anche dopo; e così pare confermare la 2ª parte del detto canone: « qui vero *ad chorum non adstringuntur*, obligatione residendi in loco beneficii non tenentur per *dies*, quibus a choro absunt ». Ma colui che si fa sostituire è uno degli astretti al Coro. Dunque pare che dovrebbe risiedere. Eppure il « Monitore Ecclesiastico » mostra di pensare diversamente, come da pa. 50 del vol. XXXI e da pag. 298 del XXXIX vol. Si vorrebbe un'assicurazione, *pro o contro* non importa, purchè convincente.

R. Ci sembra aver già rilevato a sufficienza l'equivoco che si fa su quelle parole « qui ad chorum non astringuntur »: nel testo e contesto è chiaro che si tratta di quelli « qui *actu* ad chorum non adstringuntur » e chi ha posto il sostituto secondo le norme canoniche, non ha più obbligo *attuale* di intervenire; quindi « onere residentiae solvitur, *per dies*, quibus a choro abest ». Tale interpretazione è più che legittima, anche pel fatto che il canone fa questa innovazione esplicita di fronte all'antico diritto, proprio quando, e immediatamente dopo che ha parlato della facoltà di farsi sostituire. La contraria interpretazione si basa su l'equivoco intendendo « qui ad chorum *habitu* non adstringuntur » e tali non sarebbero che i giubilati (ma per questi v'è già la disposizione esplicita dal canone 422 § 2 « etiamsi in loco beneficii non resideat », che renderebbe superflua dapprima l'ultimo comma del canone 419, § 1 fin. E questo sia suggel....

75. — Nel Capitolo Cattedrale di *B.* uno dei canonici è anche parroco. Nelle associazioni funebri, quando interviene il Capitolo, di filiani *non appartenenti alla Cattedrale*, a chi spetta indossare la stola, alla prima Dignità e così *gradatim*, ovvero al canonico parroco?

R. Essendo evidentemente la funzione capitolare e non parrocchiale, il diritto spetta al canonico più anziano ratione possessionis (Cfr. S. R. C., 2645).

76. — Si premette: in questa cittadina di M. (Catania) dal 1875 esistono due parrocchie: quella di S. Maria della Stella, che con sentenza della Sacra Congregazione di detto anno fu dismembrata, dall'altra parrocchia di S. Niccolò, a cui nella stessa sentenza furono riservate le prerogative onorifiche di Matricità.

Da quell'anno in poi, le suddette due parrocchie quante volte han fatto processioni generali, che han percorso ambedue le periferie, sono intervenute con i rispettivi cleri le croci delle due parrocchie, tenendo il posto di precedenza sempre quella della Matrice S. Nicolò.

Adesso il parroco della parrocchia di S. Maria della Stella afferma essere contro il diritto l'intervento di due croci nelle processioni generali, che fa or l'una or l'altra parrocchia, che devesi piuttosto innalzarsi la sola croce della parrocchia funzionante, sotto cui incedere tutto il clero delle due parrocchie.

Si domanda quindi:

1° la consuetudine dell'intervento delle due croci è da sopprimere perchè contraria al diritto?

2° se affermativamente, quale è la disposizione del diritto che obblighi nelle processioni l'unica croce? (in funeralibus si conosce);

3° dato che in questa cittadina le processioni che fanno le due parrocchie, percorrono ambedue le periferie, quando funziona la parrocchia di S. Maria devesi inalzare la croce di questa, quantunque la processione vada sopratutto a svolgersi nell'ambito della parrocchia di S. Nicolò, ovvero debbasi inalzare la croce di questa perchè la Matrice?

R. Basterà trascrivere il decreto della S. R. C. in Abellinen, 28 aprile 1866 (n. 3144). « Parochi civitatis Abellinen. a tempore immemorabili.... et in aliis Processionibus, incedunt singuli cum propria Cruce... et hoc etiamsi interveniat Capitulum Cathedralis Ecclesiae... Dubius tamen Episcopus... num exposita consuetudo tolerari possit...petit: 1° An Parochi, attenta consuetudine elevare possint omnes propriam Crucem in funeribus ducendis...vel unica tantum Crux eaque ecclesiae tumulantis sit deferenda? An eadem norma tenenda sint in Processionibus festivis? Sacra Congregatio respondit. Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram. Ad III. Si accedat Capitulum cathedralis, omnes incedere debent sul Cruce cathedralis. Si vero non accedat, elevanda est unica Crux Ecclesiae in qua fit processio, quam sequentur omnes qui sunt de clero saeculari ». Dunque *unica* deve esser la croce pel clero *secolare* anche nelle processioni festive. Ma intervenendo la matrice, e spettando a questa la *precedenza*, come nel caso, spetterebbe ad essa, secondo il nostro parere, elevare la Croce, quando la processione si svolge *anche* nell'ambito di essa « *in qua* fit processio ».

RECENSIONI

PINARD DE LA BOULLAYE (P. E. S. J.). *Gesù Messia.* Conferenze di Nostra Signora di Parigi. (Anno 1930). Traduzione del P. Giovanni Actis della medesima Compagnia. Torino, Marietti, in-8°, 1931, L. 8.

In queste conferenze l'A. si è applicato a stabilire che Gesù Cristo è veramente il Messia promesso, l'inviato da Dio. Nella prima conferenza con una descrizione vigorosa del carattere del Messia stimola ed orienta gli animi alla sua ricerca e nella seconda studia le pallide figure dei suoi rivali « i cristi pagani », analizzando in seguito le principali prove della sua missione: la sua propria testimonianza di una sincerità irrefutabile, le profezie relative alla sua persona ed alle sue opere ed infine la sua risurrezione. Non occorre insistere sulle qualità magistrali dell'oratore: la sua erudizione, la chiarezza dell'esposizione, la potenza della sua logica, l'eloquenza convincente.

Quest'edizione è stata arricchita da considerazioni e prove complementari, e ciascuna conferenza è illustrata da una breve bibliografia e da note giustificative e coronata da un chiaro sommario ove sono esposte le idee capitali di ciascuna conferenza, di modo che senza sforzo si può seguirne tutta la luminosa argomentazione.

FRANCESCO PETRARCA, *Il mio segreto.* Versione di Luigi Asioli con uno studio di Orazio Mengoli. Un volume di pag. XXXIX–190. Ulrico Hoepli editore, Milano (in elegante legatura. – L. 9,50).

Un'opera interessante di Francesco Petrarca poco conosciuta e poco letta perchè scritta in latino e perchè a moltissimi il Petrarca è noto solamente per il suo Cansoniere è il *De contemptu mundi,* libro che l'Autore con compiacenza chiama *Il mio segreto.* Sotto questo titolo la Casa Hoepli ha pubblicato in questi giorni la versione fattane dal prof. Asioli e arricchita di uno studio di raffronto tra la *Confessioni* di S. Agostino e il *Mio segreto* di F. Petrarca, studio importantissimo e geniale di Orazio Mengoli. L'opera è divisa in *tre dialoghi* preceduti da una *prefazione* del traduttore e da un *proemio* dell'Autore; dei quali dialoghi sono interlocutori, alla presenza della Verità che non parla, S. Agostino e il Petrarca.

La versione dell'Asioli ha il pregio di essere semplice e nitida con movenze letterarie convenienti alla snellezza del dialogo e richiama con la parola di Francesco Petrarca lo spirito umano alla giusta valutazione dei beni mondani, perchè possa assurgere a Dio datore di beni immortali.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi – Salita de' Crescenzi, 16